

MASSIMA – Estratto della Sentenza al punto n. 2: "[...]in relazione al primo motivo d'appello, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 285, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010 l'aggiudicataria del servizio sostitutivo di mensa è tenuta a fornire la "dimostrazione del possesso della rete dichiarata in sede di gara", "in un momento antecedente alla sottoscrizione del contratto".

L'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto devono, di conseguenza, essere subordinati all'esito positivo delle verifiche a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 285, comma 8, esclude, dunque, che la disciplina di gara possa esigere, quale requisito di partecipazione alla procedura di scelta del contraente, il possesso attuale della rete, dovendosi al contrario ritenere sufficiente l'impegno alla costituzione della rete.

Tuttavia, i controlli da porre in essere nella fase antecedente alla stipula del contratto mirano ad accertare che l'aggiudicatario abbia onorato, nel termine indicato nel bando, l'impegno alla costituzione della rete di esercenti e, naturalmente, come è ovvio, la relativa dimostrazione deve essere data innanzitutto mediante l'invio alla stazione appaltante degli accordi di convenzionamento.

E' altrettanto evidente che, nell'ambito di tali controlli è possibile lo svolgimento di ispezioni presso gli esercizi convenzionati, anche a campione, in modo da verificare la serietà e la veridicità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta, in special modo ove dalle verifiche documentali emergano atti discordanti, come è avvenuto nel caso in esame e come è stato descritto nella parte in fatto.

Inoltre, deve ritenersi legittima la fissazione di una soglia minima di conformità o di tolleranza, nella lex specialis, delle eventuali discordanze, soglia che non costituisce ex se una causa di esclusione, ma rappresenta una limitazione alla possibilità di dichiarare la decadenza e l'esclusione dell'offerta del concorrente se la stessa rientra nei limiti di tale soglia.

Limiti che, nel caso in esame, risultano pacificamente ed ampiamente superati, come già descritto nella parte in fatto".

N. 01902/2016REG.PROV.COLL.

N. 09534/2015 REG.RIC.

Consiglio di Stato n. 1902 del 12/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 9534 del 2015, proposto da:

Qui!Group Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Cristina Pieretti, Marco Dalla Fior, Luigi Cocchi e Silvio Quaglia, con domicilio eletto presso l'avv. Maria Cristina Pieretti in Roma, via Panama, n. 26;

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Nicolò Pedrazzoli e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l'avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti - Ufficio Gestione Gare;

nei confronti di

CIR Food - Cooperativa Italiana di Ristorazione SC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Nino Paolantonio e Andrea Ivan Bullo, con domicilio eletto presso l'avv. Nino Paolantonio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. 00454/2015, resa tra le parti, concernente l'aggiudicazione della procedura aperta per la convenzione del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia Autonoma di Trento, delle agenzie ed enti strumentali della stessa, dell'Università degli studi di Trento, dei Comuni, dei consorzi dei Comuni ed altri enti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e di CIR Food Cooperativa Italiana di Ristorazione SC, che ha spiegato anche appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Maria Cristina Pieretti, Silvio Quaglia, Nicolò Pedrazzoli, Luigi Manzi, Nino Paolantonio e Andrea Ivan Bullo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Cir Food, seconda classificata nella gara d'appalto indetta dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, per la stipula della convenzione (di durata quadriennale da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) del servizio sostitutivo di mensa, erogabile mediante buono pasto elettronico, per il persona della Provincia e dei suoi enti strumentali, nonché dell'Università degli Studi di Trento, dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, della Comunità, delle Aziende pubbliche dei servizi alla persona e degli altri enti e società legittimate ex art. 39 bis della l.p. n. 3 del 2006, ha impugnato innanzi al TRGA,

sezione di Trento, il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto in favore di Qui!Group.

Quest'ultima, costituitasi in giudizio, ha spiegato appello incidentale.

Nelle more del giudizio, nel corso del quale è stata disposta una verifica in ordine alla complessiva sostenibilità dell'offerta economica presentata dall'aggiudicataria, l'amministrazione appaltante ha avviato la procedura di decadenza dall'aggiudicazione disposta in favore di Qui!Group, culminata nella nuova aggiudicazione della gara in favore di Cir Food.

Qui!Group con tre successivi atti per motivi aggiunti (al ricorso incidentale) ha impugnato sia il provvedimento di decadenza della sua aggiudicazione e la segnalazione all'Autorità di vigilanza, sia gli atti di aggiudicazione in favore di Cir Food: è stata formulata anche domanda di risarcimento del danno.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza 18 novembre 2015, n. 454, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale di Cir Food ed ha respinto i motivi aggiunti (al ricorso indentale) proposti da Qui!Group.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- dovevano essere esaminati prioritariamente i ricorsi per motivi aggiunti promossi da Qui!Group avverso i provvedimenti con cui l'Amministrazione aveva pronunciato nei suoi confronti la decadenza dell'originaria aggiudicazione, disponendola in favore di CIR Food, poiché dal loro eventuale rigetto conseguiva l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta da CIR Food avverso il giudizio di congruità dell'offerta presentata da Qui!Group in sede di gara;
- occorreva tenere conto della speciale disciplina dettata, per gli appalti in oggetto, dall'art. 285 d.P.R. n. 207 del 2010 e doveva tenersi distinta l'esclusione dell'offerta in sede di gara dalla decadenza dell'aggiudicazione e dalla successiva eventuale risoluzione del contratto;
- deve altresì rilevarsi che il possesso in capo agli esercenti del marchio "Ecoristorazione Trentino", o dei requisiti obbligatori per ottenerlo, non poteva essere ridotto ad una mera modalità esecutiva del servizio promesso, atteso che esso costituiva uno specifico criterio valutativo (fino a 4 punti) dell'offerta tecnica, e che, in ragione del numero di tali esercizi promessi dall'aggiudicataria (71), Qui!Group aveva ottenuto nella graduatoria di gara punti 3,88, incidendo così in maniera decisiva sull'aggiudicazione provvisoriamente ottenuta;
- il bando disponeva, quanto ai requisiti obbligatori di cui al marchio Ecoristorazione, che la mancata comprova della conclusione degli accordi di convenzione avrebbe determinato l'esclusione di tali esercizi dal correlativo numero dichiarato in sede di offerta; tuttavia, la medesima disposizione aggiungeva che, in relazione a ciascun elemento e sub-elemento di valutazione dell'offerta tecnica, la discordanza ammessa tra gli accordi effettivamente comprovati e quelli dichiarati nell'offerta non poteva oltrepassare la percentuale del 2%;
- al termine dell'attività istruttoria e di controllo sugli accordi di convenzionamento inoltrati da Qui!Group, era emerso che 32 degli esercizi che avrebbero dichiarato di non essere in possesso del marchio "Ecoristorazione trentino", ma comunque di possedere tutti i requisiti obbligatori per ottenerlo, in realtà, secondo la documentazione allegata, ne erano in tutto od in parte privi;
- scattavano, dunque, i controlli a campione previsti dalle norme di gara, condotti presso la sede di dieci degli esercizi asseritamente convenzionati: all'esito emergeva che nessuno dei ristoratori

risultava in possesso dei requisiti stabiliti per poter ottenere il predetto marchio ed inoltre – sia pur in termini parzialmente diversificati – che tale marchio non era conosciuto oppure che l'esercente non si era preoccupato di risultare conforme ai requisiti necessari e di non essere comunque interessato ad ottenerlo od infine di non aver sottoscritto la conformità ai criteri di cui al marchio "Ecoristorazione Trentino";

- rilevato, pertanto, lo "sforamento" dell'ammessa percentuale del 2% fra il numero di esercizi non regolarmente convenzionati con il suddetto marchio ed il numero di tali esercizi promesso nell'offerta di gara dall'aggiudicataria (71), nonché l'inattendibilità delle descritte dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 e l'assenza dei caratteri di serietà e veridicità degli impegni già assunti, la Provincia di Trento, con determinazione dirigenziale 1° luglio 2014, n. 6, aveva dichiarato la decadenza di Qui!Group, provvedendo ad incamerare la cauzione provvisoria ed segnalare i fatti all'Autorità di vigilanza;

- anche il bando di gara, ivi compresi gli allegati, nonché le note di chiarimento ed i fac-simili predisposti dall'Amministrazione, risultando conformi alla disciplina normativa contenuta nell'art. 285 d.P.R. n. 207 del 2010 si sottraevano alle censure proposte dalla ricorrente;

- non erano sindacabili i criteri in ragione dei quali l'Amministrazione aveva fissato le caratteristiche ed i requisiti necessari per la qualificazione ed acquisizione del marchio "Ecoristorazione trentino", atteso che doveva intendersi rimessa alla stazione appaltante la facoltà di determinare i criteri di valutazione delle offerte, da prefissarsi nella lex specialis;

- la Provincia aveva contestato dettagliatamente i rilevati difetti della domanda di partecipazione di Qui!Group, avvertendo quest'ultima dell'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza e dando facoltà di presentare osservazioni;

- il presunto difetto di competenza interna ai servizi di cui si compone l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), in relazione alla condotta attività accertativa ed istruttoria, era infondato sulla scorta dei provvedimenti organizzativi e riorganizzativi dei servizi, nonché della preposizione ad essi dei dirigenti come succedutisi nel tempo, individuati nelle deliberazioni della Giunta provinciale n. 619-2012, n. 723-2013, n. 606-2014 e 665-2014;

- la funzione del responsabile del procedimento individuato nel bando di gara si era esaurita con la fase dell'aggiudicazione provvisoria, mentre per quanto concerneva quella successiva, di carattere accertativo, volta a verificare la sussistenza o meno delle condizioni necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto, questa rientrava nella competenza del dirigente del servizio contratti e l'adozione del conclusivo provvedimento spettava al dirigente del servizio appalti;

- non trovava corrispondenza in atti l'assunto secondo cui l'Amministrazione non avrebbe esaminato le controdeduzioni dell'interessata e non avrebbe motivato il rigetto delle stesse: al contrario, il provvedimento finale e l'allegato A), costituente parte integrante, attestavano l'avvenuta disamina delle osservazioni inoltrate da Qui!Group;

- per quanto concerneva la disposta escussione della cauzione provvisoria, l'applicazione di tale misura derivava automaticamente, come specificato nel provvedimento impugnato, dall'applicazione dell'art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006;

- per quel che riguardava l'avvenuta segnalazione all'Autorità di vigilanza, l'impugnazione della predetta era inammissibile, trattandosi di atto prodromico ed endoprocedimentale, privo di diretta lesività;

- le censure inerenti la designazione e la composizione del gruppo di lavoro all'uopo istituito dall'Amministrazione all'interno dei propri Servizi, erano infondate, posto che l'organo dell'amministrazione attiva, nella fase istruttoria, ben poteva richiedere, indipendentemente da un'espressa previsione, pareri e valutazioni sull'oggetto del provvedere ad organi dotati di specifica competenza;

- quanto alla contestata partecipazione del dott. De Niro all'attività di verifica, gli accertamenti richiesti non costituivano oggetto di apprezzamenti discrezionali di natura soggettiva, richiedendo l'oggettivo controllo dei requisiti predeterminati dalle norme di gara; inoltre, non era ravvisabile in capo al predetto alcun interesse personale idoneo a minarne l'imparzialità;

- l'Amministrazione aveva verificato, relativamente ai convenzionamenti trasmessi dalla CIR Food, il rispetto del numero complessivo degli esercizi convenzionati in rapporto a ciascuno dei sopra visti criteri e sub-criteri stabiliti per la valutazione tecnica dell'offerta ed aveva dunque legittimamente concluso per la definitiva aggiudicazione del servizio a favore di CIR Food.

Qui!Group ha contestato la sentenza del TAR, deducendone l'erroneità:

- nella parte in cui ha respinto i profili di censura dedotti nei confronti del bando di gara, dei "parametri e criteri di valutazione delle offerte", del "capitolato tecnico" e del relativo all. n. 3, della nota di chiarimenti n. 1 del 14.4.2013 e dell'allegato "fac simile accordo di convenzione" nonché della nota prot. n. 503560 del 17.9.2013, con gli allegati "fac simile accordo di convenzione" e "tabella B";

- nella parte in cui ha respinto i profili di censura dedotti nei confronti dell'attività istruttoria e di controllo svolta dall'Amministrazione;

- laddove ha respinto il mezzo di impugnazione dedotto al punto II.5, nn. 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 del ricorso per motivi aggiunti in data 24.7.2014;

- nella parte in cui ha giudicato infondati i mezzi di impugnazione dedotti al punto II.6, nn. 7 ed 8 del ricorso per motivi aggiunti in data 24.7.2014;

- nella parte in cui non ha deciso e/o ha respinto i profili di censura dedotti nei confronti dell'aggiudicazione della gara a CIR Food e del relativo avviso di pubblicazione;

- nella parte in cui ha dichiarato inammissibili e, comunque, infondati i profili di censura dedotti nel quarto atto di motivi aggiunti;

- nella parte in cui non si è pronunciata né sulla domanda di declaratoria dell'inefficacia del contratto stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e CIR Food né su quella di risarcimento dei danni;

- nella parte relativa al pagamento delle spese processuali;

E' stata inoltre proposta domanda di declaratoria dell'inefficacia del contratto stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e CIR Food in data 30.4.2015 e domanda di risarcimento dei danni in forma specifica, mediante l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del contratto, o, in subordine, per equivalente.

Si è costituita in giudizio CIR Food chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale con cui sono stati dedotti i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 66 c.p.a. – Omessa pronuncia su un punto essenziale della controversia. Violazione degli artt. 88 e ss. d.lgs. n. 163-2006.

Con l'appello incidentale è stata chiesta la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la "soccombenza virtuale" di CIR Food relativamente al ricorso dalla stesso promosso avverso il giudizio di congruità dell'offerta presentata da Qui!Group, ritenuta congrua in base alla verifica disposta in primo grado ed effettuata dal Prof. Michele Andreaus.

Si è costituita in giudizio anche la Provincia Autonoma di Trento chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'improcedibilità (o il rigetto) dell'appello incidentale.

All'udienza pubblica del 25 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La Sezione osserva in punto di fatto che la vicenda oggetto del giudizio riguarda la procedura aperta sopra soglia comunitaria, indetta dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – APAC - della Provincia Autonoma di Trento con bando di gara 15 marzo 2013, per l'affidamento dell'appalto del servizio sostitutivo di mensa per il personale della Provincia autonoma di Trento e delle Agenzie ed Enti strumentali della medesima, nonché dell'Università degli Studi di Trento, dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle Comunità, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri Enti e Società legittimate ai sensi dell'art. 39-bis, commi 3 e 3 bis, L.P. n. 3-2006.

All'esito della verifica documentale sulle convenzioni prodotte da Qui!Group, originaria aggiudicataria, l'Amministrazione ha rilevato significative irregolarità relativamente al contenuto delle dichiarazioni e alla documentazione probatoria allegata con riferimento alla dichiarazione del possesso dei "requisiti obbligatori" del marchio "Ecoristorazione Trentino".

A seguito di successive indagini ispettive a campione presso dieci esercizi convenzionati, al fine di verificare l'attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni ed il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero, in specifico, la dichiarazione di volontà di rispettare i requisiti del marchio "Ecoristorazione Trentino" è risultata smentita o comunque non riconosciuta dagli stessi esercenti ristoratori.

A conclusione dell'attività di verifica degli accordi di convenzionamento presentati da Qui! Group, è emerso che, con riferimento all'elemento di valutazione "Ecoristorazione Trentino", circa il 40% degli esercizi dichiarati in sede di offerta tecnica non aveva dimostrato il possesso dei requisiti di cui aveva dichiarato il possesso, superando la percentuale di discordanza massima consentita dal bando di gara pari al 2% (arrotondata all'unità superiore) per ciascun elemento/subelemento di valutazione, tra il numero degli accordi di convenzionamento presentati ed il numero dichiarato in sede di offerta.

Emergeva pertanto la non serietà ed affidabilità dell'offerta, peraltro proprio sull'elemento di valutazione che aveva consentito all'attuale appellante di sopravanzare la seconda classificata CIR Food.

Verificato, invece, positivamente il rispetto della condizione fissata dalla disciplina di gara per la sottoscrizione del contratto con la parte controinteressata, la Provincia ha aggiudicato l'appalto con Cir Food, stipulando il relativo contratto in data 30 aprile 2015.

2. Ciò premesso, la Sezione è dell'avviso che l'appello principale sia infondato, potendo prescindere dalle eccezioni di inammissibilità, riproposte dall'Amministrazione in sede d'appello e relative al par. 1 e 2 della memoria depositata in primo grado dalla Provincia in data 23 settembre 2014 e sub par. 1 e 2 della memoria di replica depositata dalla Provincia in primo grado in data 25

settembre 2015, nonché sub par. 3 della memoria di replica depositata in data 25 settembre 2015 e pagina 15 della memoria per la Provincia depositata in data 23 settembre 2014.

Infatti, in primo luogo, in relazione al primo motivo d'appello, si deve rilevare che ai sensi dell'art. 285, comma 8, d.P.R. n. 207 del 2010 l'aggiudicataria del servizio sostitutivo di mensa è tenuta a fornire la "dimostrazione del possesso della rete dichiarata in sede di gara", "in un momento antecedente alla sottoscrizione del contratto".

L'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto devono, di conseguenza, essere subordinati all'esito positivo delle verifiche a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 163 del 2006.

L'art. 285, comma 8, esclude, dunque, che la disciplina di gara possa esigere, quale requisito di partecipazione alla procedura di scelta del contraente, il possesso attuale della rete, dovendosi al contrario ritenere sufficiente l'impegno alla costituzione della rete.

Tuttavia, i controlli da porre in essere nella fase antecedente alla stipula del contratto mirano ad accertare che l'aggiudicatario abbia onorato, nel termine indicato nel bando, l'impegno alla costituzione della rete di esercenti e, naturalmente, come è ovvio, la relativa dimostrazione deve essere data innanzitutto mediante l'invio alla stazione appaltante degli accordi di convenzionamento.

E' altrettanto evidente che, nell'ambito di tali controlli è possibile lo svolgimento di ispezioni presso gli esercizi convenzionati, anche a campione, in modo da verificare la serietà e la veridicità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta, in special modo ove dalle verifiche documentali emergano atti discordanti, come è avvenuto nel caso in esame e come è stato descritto nella parte in fatto.

Inoltre, deve ritenersi legittima la fissazione di una soglia minima di conformità o di tolleranza, nella lex specialis, delle eventuali discordanze, soglia che non costituisce ex se una causa di esclusione, ma rappresenta una limitazione alla possibilità di dichiarare la decadenza e l'esclusione dell'offerta del concorrente se la stessa rientra nei limiti di tale soglia.

Limiti che, nel caso in esame, risultano pacificamente ed ampiamente superati, come già descritto nella parte in fatto.

Di conseguenza, il primo e il terzo motivo d'appello devono ritenersi infondati.

3. Sono di conseguenza infondati i motivi d'appello dedotti in ordine alla regolarità dell'attività istruttoria e di controllo svolta dall'Amministrazione, peraltro non specificamente precisati nel secondo motivo d'appello e, dunque, anche inammissibili.

E' altrettanto evidente che l'esito negativo dei controlli e, quindi, la mancata attivazione della rete richiesta, che non potrebbe essere effettuata in assenza dei convenzionamenti richiesti dal bando di gara, entro il termine indicato, essendo, come detto, causa di decadenza dell'aggiudicazione per inammissibilità dell'offerta, da ritenersi non affidabile, comporta altresì l'escussione della cauzione provvisoria ex art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006.

Il quarto motivo d'appello è, di conseguenza, infondato.

La legittimità dell'esclusione dell'offerta dell'appellante principale Qui!Group Spa comporta il difetto di interesse all'impugnazione dell'aggiudicazione effettuata a favore della controinteressata CIR Food (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9), trattandosi di procedura non

limitata a soli due concorrenti, poiché essa ricomprende le diverse offerte provenienti da E. Lunch S.r.l. e da Compass Group S.p.A.

Tale rilievo di fatto, ovvero la circostanza che la procedura oggetto del presente giudizio ricomprende le diverse offerte provenienti da E. Lunch S.r.l. e da Compass Group S.p.A., non è stato peraltro specificamente contestato nell'atto contenente i motivi d'appello ed è, dunque, incontestabile in questo grado di giudizio.

Di conseguenza, il quinto ed il sesto motivo d'appello sono da ritenersi infondati.

Parimenti infondato è il settimo motivo d'appello relativo alla domanda di declaratoria dell'inefficacia del contratto stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento e CIR Food e sono conseguentemente inammissibili le domande di declaratoria dell'inefficacia del contratto e di risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.

Il rigetto dell'appello e, di conseguenza, la conferma delle statuizioni del TAR rendono all'evidenza infondato anche l'ottavo motivo d'appello concernente la regolazione delle spese di giudizio.

4. Passando all'esame dell'appello incidentale, anch'esso è da ritenersi infondato, nella parte in cui contesta la statuizione del TAR che ha dichiarato la soccombenza virtuale di CIR Food relativamente al ricorso (principale) dalla stessa promosso avverso il giudizio di congruità dell'offerta potenzialmente anomala presentata da Qui!Group.

Infatti, questo Collegio condivide le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici sulla scorta degli approfonditi esiti della verifica disposta in primo grado con ordinanza 8 novembre 2013, n.133, laddove è stata valutata complessivamente sostenibile l'offerta economica di Qui!Group.

Tale vicenda giustifica all'evidenza che le competenze del predetto verificatore, già liquidate provvisoriamente a carico di CIR Food, rimangano definitivamente poste a carico di quest'ultima, con la conseguenza che la valutazione relativa alle spese effettuata dal TAR si deve ritenere non irrazionale e compatibile con il disposto di cui all'art. 92 c.p.c.

Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, dell'appello incidentale nella parte in cui si contesta direttamente il giudizio di congruità dell'offerta potenzialmente anomala presentata da Qui!Group.

7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l'appello principale deve essere respinto, in quanto infondato e l'appello incidentale deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto, in quanto infondato.

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara in parte improcedibile ed in parte respinge l'appello incidentale.

Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)